



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE I CANI  
(del 10.02.2026)**

**Il Municipio di Isonne, richiamati**

- L'art. 192 della legge organica comunale (LOC);
- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008, il relativo Regolamento del 30 gennaio 2025 e le successive modifiche;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;
- l'art. 61a e 61b del Regolamento Comunale

**decreta:**

**Art. 1 Campo di applicazione**

- La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Isonne.
- La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

**Art. 2 Responsabilità**

- Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
- È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

**Art. 3 Identificazione**

- I Cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali, rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale.
- Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
- Ogni proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento circa l'acquisto, il decesso o il cambiamento di proprietà dell'animale.
- Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.



#### **Art. 4 Tassa e modalità di riscossione**

- Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina (Banca dati AMICUS) secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
- L'importo comprende le quote parti di CHF 40.00 spettanti al cantone e di CHF 25.00 spettanti al Fondo per il soccorso degli animali che saranno riversati dal Comune. Art. 4a della Legge sui cani.
- La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Eventuali reclami sono da presentare al Municipio. Crescita in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF
- Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno il proprietario può chiedere il rimborso della tassa al Comune dove è stata pagata la stessa.

#### **Art. 5 Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione del pagamento della tassa.

#### **Art. 7 Corsi**

- Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.
- Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

#### **Art. 8 Cani pericolosi – autorizzazione e obblighi**

- La detenzione di razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci è soggetta ad autorizzazione cantonale. La richiesta va sottoposta per preavviso al Municipio munita della documentazione prevista dalle norme cantonali.
- Per i cuccioli non ceduti a terzi la richiesta d'autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di vita.
- Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.
- I cani pericolosi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e, se necessario, muniti di museruola. Essi dovranno essere condotti individualmente.
- È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che possa determinare la sua pericolosità.
- In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre segnalate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

#### **Art.9 Disposizioni generali**

- I proprietari o i detentori sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici.
- I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
- Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.



- Possono fare eccezioni agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani degli organi di polizia, doganali e dell'esercito, i cani per disabili, i cani da soccorso e quelli da caccia durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

#### **Art. 10 Norme igienico-sanitarie**

- Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc..) le deiezioni lasciate dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo e in qualsiasi altro luogo.
- Laddove disponibili, si potrà fare uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.
- Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi, o in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

#### **Art. 11 Quietè pubblica**

- I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie precauzioni o le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc...).

#### **Art. 12 Sanzioni**

- Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.00.
- La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

#### **Art. 14 Disposizioni abrogative/entrata in vigore**

- È abrogata l'Ordinanza Municipale del 25.06.2010
- È abrogata l'Ordinanza Municipale 05.05.2014.
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.
- La presente Ordinanza viene pubblicata gli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 16.02.2026 al 16.03.2026.
- Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi degli artt. 192 e 208 LOC.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  La Segretaria:   
D. Buloncelli  V. Leoni

**Ris. Mun. 48/2026**